

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, COMMERCIO E PARI OPPORTUNITÀ	
Servizio commercio	s.commercio@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5144 fax + 39 040 377 5250 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

prot. **0022829/P Cl.: COM.4.8 dd. 9.4.2013** Al Comune di

riferimento: **prot. 0010127/P - /LETT AAL
1-3-18 dd. 29/03/2013**

e, p.c. Direzione Centrale Funzione Pubblica
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme
Via Sabbadini 31
33100 – **UDINE**

Oggetto: LR 29/2005, art. 49 – Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

Si fa riferimento alla richiesta del Comune in indirizzo, trasmessa dalla Direzione che ci legge per conoscenza, con cui si intende conoscere se sia corretto o meno assegnare temporaneamente ai precari i posteggi del mercato privi del titolare della relativa concessione (ditte cessate o assenza di richieste), per evidenziare, in proposito, quanto di seguito sviluppato.

L'articolo 49, comma 5, della legge regionale 29/2005, sancisce che <<I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione>>.

Il testo della disposizione si riferisce, in via esplicita, ai posteggi *temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni*, quindi, una lettura soltanto "letterale" del citato comma 5 farebbe propendere per l'esclusione dell'istituto del precariato laddove i posteggi non siano stati assegnati in concessione a qualcuno che ne sia titolare in maniera definitiva, non ostante l'assenza di un prescritto divieto in tal senso.

Questa mancata assegnazione "in via definitiva" deriva senz'altro da una serie di fattori di natura eterogenea (*in primis*, si è portati a pensare alla crisi economica) ed, in proposito, sussiste sempre per il Comune la possibilità di rideterminare, anche in diminuzione, l'area del mercato ed il numero dei posteggi relativi; però, qualora si mantenga inalterato l'assetto esistente, non dar la possibilità di occupare i posteggi liberi in virtù dell'interpretazione letterale sopra riferita significa di fatto "spogliare" il mercato, rendendolo povero di offerte, legate di conseguenza all'oligopolio dei

presenti (e questo non risulta in linea con il “motivo imperativo” della tutela del consumatore).

Il Consiglio di Stato, sez. V, già con la sentenza n. 871 del 24 ottobre 1980, ha affermato che *<<in ogni dubbio interpretativo che possa condurre ad assoggettare l'attività economica privata ad oneri e restrizioni, l'interprete deve preferire l'interpretazione che estenda la sfera dell'individuo (singolo o associato), non quella che la restringe, riducendo conseguentemente la libertà economica garantita dalla Costituzione.>>*.

Di recente, con il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 1/2012, sono stati dettati puntali criteri ermeneutici in riferimento a *<<disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche>>*, disposizioni che vanno *<<in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale>>*, per quanto non disapplicate *sic et simpliciter*.

Alla luce delle argomentazioni fin qui sviluppate, non si ritiene ostativo all'istituto del precariato il fatto che la disposizione di cui all'articolo 49, comma 5, della legge regionale 29/2005, faccia letteralmente riferimento ai posteggi *temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni*, proprio perché in contemporanea non viene prescritto un esplicito divieto dell'istituto, qualora il posteggio non sia stato assegnato in via definitiva.

Cordiali saluti

Documento informatico sottoscritto digitalmente da
IL VICEDIRETTORE CENTRALE
– dott. Terzo Unterweger Viani –
ai sensi degli artt. 20 e 21 del DLgs 85/2005

Responsabile dell'istruttoria: *Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*

tel. 040 3775221

e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it